

Disposizioni di modifica della normativa regionale relativa ai requisiti di cittadinanza e residenza per l'ammissione alle prestazioni dello stato sociale.

Art. 1 Finalità

Art. 2 Modifica all'articolo 9 della legge regionale 9/2008

Art. 3 Modifica all'articolo 8 bis della legge regionale 11/2006

Art. 4 Modifica all'articolo 10 della legge regionale 11/2006

Art. 5 Sostituzione dell'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006

Art. 6 Modifica all'articolo 12 della legge regionale 6/2003

Art. 7 Sostituzione dell'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003

Art. 8 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1991

Art. 9 Abrogazioni

Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge dispone gli interventi correttivi alla normativa regionale in materia di sostegno della famiglia e della genitorialità, edilizia residenziale pubblica e diritto allo studio, al fine di adeguare all'ordinamento comunitario le disposizioni relative ai requisiti di cittadinanza e residenza.

Art. 2 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 9/2008)

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010) è sostituito dal seguente:

"6. Con le assegnazioni di cui al comma 5, i Comuni possono attuare interventi economici per la durata massima di sei mesi, prorogabile per una sola volta fino a dodici mesi, in favore dei seguenti soggetti, purchè residenti nel territorio regionale:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- d) stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- e) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona

altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).”

Art. 3

(Modifica all'articolo 8 bis della legge regionale 11/2006)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) è sostituito dal seguente:

“1. La Regione sostiene la natalità attraverso l'attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori erogati dai Comuni a favore dei soggetti di cui all'articolo 12 bis, comma 1.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 11/2006)

1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 11/2006, le parole: “Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente per almeno otto anni anche non continuativi in Italia di cui uno in regione. Si prescinde da tale requisito per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia.” sono soppresse.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006)

1. L'articolo 12 bis della legge regionale 11/ 2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 bis
(Requisiti dei beneficiari)

1. Gli interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità di cui agli articoli 8bis, 8ter, 9, 10 e 11 sono attuati a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risieda nel territorio regionale e appartenga a una delle seguenti categorie:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

- d) stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- e) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

Art. 6

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 6/2003)

1. Il comma 1.1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) è sostituito dal seguente:

“1.1. Gli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni sono attuati in favore dei seguenti soggetti, purchè residenti nel territorio regionale:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- d) stranieri di cui all'articolo 40, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e, limitatamente agli interventi di sostegno alle locazioni, gli stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 286/1998.”.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003)

1. L'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 18 ante
(Requisiti dei beneficiari)

1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata può essere disposta in favore dei seguenti soggetti, purchè residenti nel territorio regionale:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 30/2007;
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 3/2007;
- d) stranieri di cui all'articolo 40, comma 6 del decreto legislativo 286/1998.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1991)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio) le parole: "nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda o presti attività lavorativa da almeno cinque anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione e" sono soppresse.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14/1991 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Possono accedere agli interventi della presente legge gli alunni nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda nel territorio regionale e appartenga a una delle seguenti categorie:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- d) stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- e) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).".

Art. 9

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
- b) l'articolo 78 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
- c) l'articolo 39 della Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
- d) gli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 18 (Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale);
- e) il comma 13 dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

- f) il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.);
- g) il comma 1 bis dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE